



DIRETTIVA n. 2 del 09/06/2022

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio delle cooperative sociali nella sezione speciale del Registro Imprese relativa alle imprese sociali e automatica iscrizione nella sezione d) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare, il regolamento di attuazione dell'art.8 approvato con D.P.R. n.581/1995;

VISTO il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 - c.d. "Codice del Terzo Settore" (CTS) che ha previsto:

- all'articolo 45, l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con lo scopo di uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto *non profit* relativo agli Enti del Terzo Settore (ETS);
- che l'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l'acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici di carattere fiscale previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;
- che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art.46 del D.Lgs. n.117/2017 e dall'art.3 del D.M. 15/09/2020, è strutturato in sette sezioni e che, in particolare, nella sezione d) confluiscono le imprese sociali, comprese le cooperative sociali;

VISTO il D.Lgs. 112 del 03/07/2017 - *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale* - che:

- ha riformato e rinnovato la disciplina delle imprese sociali con l'intento di dare a questa forma di ente *on profit* concreti sostegni e agevolazioni fiscali;
- rappresenta il testo normativo di riferimento per l'inquadramento della disciplina dell'impresa sociale, già regolamentata dall'abrogato D.Lgs. n.155/2006 e successivamente integrata dal D.Lgs.95/2018;
- all'articolo 1 comma 4 ha disposto che le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n.381/991, acquisiscono di diritto la qualifica di "impresa sociale" e che "*non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame*" (Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, n.29103 del 3 gennaio 2019);



CONSIDERATO che, il solo fatto di essere costituite ai sensi della legge 381/1991 costituisce per il legislatore della riforma condizione necessaria e sufficiente affinché le cooperative sociali acquisiscano in automatico la qualifica di impresa sociale;

CONSIDERATO che la qualificazione *ope legis* delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali;

CONSIDERATO altresì che non è richiesto alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore poiché per esse l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUNTS;

CONSIDERATO che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è divenuto operativo il 23/11/2021 a seguito all'emanazione del Decreto Direttoriale del 26 ottobre 2021 n. 561 (pubblicato sulla G.U. dell'11/11/2021 n. 269) da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO che a partire da tale data è stata avviata la c.d. "trasmigrazione" dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome che gestivano i registri ODV (Organismi del Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale) al sistema informativo del RUNTS e che, con specifico riferimento alle "imprese sociali" iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro imprese, esse soddisfano il requisito per l'iscrizione nella sezione d) del RUNTS come previsto dall'art.3 del D.M. 15/09/2020 n.106;

PRESO ATTO che il sistema camerale ha avviato le procedure informatiche massive per consentire il *riversamento* di tutte le imprese sociali che risultano essere iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle Imprese e che tali attività si sono concluse il 21/03/2022, data che ha costituito il giorno di iscrizione nel RUNTS delle imprese sociali a seguito del succitato riversamento;

VISTO che tali procedure operative sono state attuate in base agli stessi criteri già forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0138485 del 13/04/2018 (che, già all'epoca, consentì l'iscrizione d'ufficio in modalità "massiva" delle cooperative sociali nella relativa sezione speciale);

PRESO ATTO che, in base ai criteri succitati, sono state individuate tali imprese per il tramite della forma giuridica "SC" (SOCIETA' COOPERATIVA) e la relativa iscrizione nella categoria Albo Cooperative "CSO" (COOPERATIVE SOCIALI) o con la forma giuridica "OO" (COOPERATIVA SOCIALE - forma obsoleta, ma presente su imprese attive del Registro Imprese), con la condizione che siano iscritte all'Albo delle Cooperative nella sezione "MU" (COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli artt.2512 e segg. c.c.) e con l'ulteriore vincolo che l'impresa non sia cancellata e si trovi nello stato "attivo" relativamente all'esercizio dell'attività economica;

CONSTATATO che nel Registro delle Imprese risultano ancora regolarmente iscritte delle cooperative sociali che, per il solo fatto di non essere catalogate con la forma giuridica "SC" oppure "OO", ma con la vecchia forma giuridica "CL" (COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA) o con un codice comunque non più consentito a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n.6 del 17/01/2003 in vigore dal 01/01/2004, e che tale forma giuridica non consente l'iscrizione massiva delle cooperative sociali nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro Imprese, a valere come contestuale iscrizione automatica nella sezione d) del RUNTS;



DISPONE

per le imprese che ne facciano espressamente richiesta, o in costanza di accertamento in fase di istruttoria di pratiche depositate al Registro Imprese a vario titolo, purché le stesse società siano già iscritte all'Albo delle Cooperative nella categoria delle cooperative sociali ("CSO") e nella sezione della mutualità prevalente ("MU"), e siano attive e non cancellate dal Registro Imprese:

- di iscrivere, tramite un protocollo d'ufficio con mod. S5, le cooperative sociali, che siano ancora classificate con la obsoleta forma giuridica "CL" (società cooperativa a responsabilità limitata) o comunque con una forma giuridica diversa da quella attualmente consentita "SC" (società cooperativa), nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro Imprese, con valenza di iscrizione automatica anche nella sezione d) del RUNTS;
- di apportare, alla forma giuridica delle società in parola, la correzione d'ufficio dalla forma "CL" (o altre non più consentite) a quella "SC" (società cooperativa);
- la data di iscrizione nella sezione speciale è contestuale alla data di apertura del protocollo d'ufficio succitato.

La presente direttiva è inserita in modo permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia nell'Area delle Direttive del Conservatore.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005